

La violenza di genere ed “i social”

Avv. Manola Ferri

Definizione


Al fine di comprendere, pienamente, l’impatto dei *social network* social nel tessuto sociale odierno e gli aspetti patologici derivanti da un loro utilizzo indiscriminato, occorre, preliminarmente, definire il concetto di violenza di genere, che si fonda, sostanzialmente, sulla distinzione tra genere e sesso.

Il sesso di un individuo, per quanto la definizione appaia scontata, è riconducibile alle caratteristiche genetiche, ormonali ed anatomiche dell’individuo al momento della nascita.

Il genere, invece, è considerato come **una sovrastruttura culturale e comprende ruoli comportamento ed attività che una determinata società considera appropriati per il genere maschile e femminile.**

Esso rappresenta il risultato di un processo culturale e psicologico: è il modo in cui costruiamo il nostro essere uomini e donne, in base al contesto sociale educativo e culturale in cui cresciamo ed è il modo in cui aderiamo ai modelli che la nostra cultura di appartenenza ci trasmette.

Pertanto, atti di violenza di genere possono essere perpetrati nei confronti delle donne quanto degli uomini, ovvero nei confronti di tutti quegli individui che non rispecchiano stereotipi di genere, come ad esempio, nei riguardi di ragazzi effeminati o con abbigliamento vistoso, ragazze maschiline o che con amano fare attività di solito destinate al sesso opposto.



Occorre, altresì, rilevare che destinatari di atti di violenza di genere sono anche tutti coloro che intrattengono rapporti, parentali o di anche di semplice frequentazione, con persone che non rientrano in determinati stereotipi di genere, come ad esempio nel caso di parenti od amici di genitori omosessuali o transessuali o verso amiche o amici di persone LGBT.

Pertanto, la violenza di genere comprende tutti gli atti di violenza compiuti in base al genere, che possono causare sofferenza fisica, psicologica sessuale ed economica.

I social

La violenza di genere si manifesta anche online, attraverso attacchi, ricatti ed abusi verbali sulle piattaforme digitali, colpendo la vittima nella sua identità digitale e non solo reale.

Le caratteristiche peculiari della violenza di genere, come condotta perpetrata nel mondo digitale, possono essere così sintetizzate:

a) **Necessità di esposizione mediatica.**

Il bisogno di visibilità sociale (postare e condividere immagini e contenuti, anche personali e intimi, cercare consensi/like) costituisce esempio di esibizionismo mediatico che spinge adulti e minori ad assumere atteggiamenti disinvolti, disinibiti, incuranti degli effetti reali delle condotte assunte online.

b) **Anonimato.**


L'abusante può restare anonimo alla vittima.

c) **Azione a distanza.**

L'abuso può essere perpetrato senza contatti fisico e da qualsiasi luogo.

d) **Automazione.**

L'azione abusiva richiede meno sforzo e meno tempo.



e) Accessibilità.

I nuovi strumenti informativi (smart-phone- tablet ecc..) rendono estremamente semplice l'accesso alle diverse piattaforme social;

f) Propagazione e permanenza.


I testi immagini e video possono moltiplicarsi in brevissimi istanti e continuare a essere presenti online per molto tempo o per sempre.

Tipologie di violenza di genere nei social: cyberbullismo e revengeporn.

Il *cyberbullismo* è quel fenomeno di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali e costituisce una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone nei confronti di un'altra percepita come più debole.


Il Parlamento Italiano ha approvato il 18/05/2017, la legge 71/2017 su "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", finalizzata alla tutela dei minori ed alla prevenzione ed al contrasto al cyberbullismo che prevede prevalentemente misure a carattere educativo/rieducativo.

Per la prima volta l'ordinamento introduce e definisce il cyberbullismo, art. 1, comma 2) come: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenne, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più comportamenti della famiglia del minore il cui scopo internazionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"*.



In ragione dei comportamenti adottati dagli abusanti possono essere riscontrate le seguenti classificazioni:

- a) **Flaming**: consiste in messaggi online volgari, violenti ed offensivi, finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social o nei forum;
- b) **Harassment (molestie)**: invio di messaggi dal contenuto offensivo finalizzati a ferire una persona cagionandone un evidente stato di disagio sia emotivo che psichico;
- c) **Doxing**: diffusione di informazioni personali e private della vittima, tramite mezzi informatici;
- d) **Sexting**: invio di messaggi foto o video, a sfondo sessuale che vengono divulgati nel web;
- e) **Outing**: ottenere la fiducia della vittima con inganno al fine di diffonderne e pubblicare in rete le informazioni private imbarazzanti, violandone la riservatezza delle confidenze;
- f) **Stalking online**: minacce, molestie violenze e denigrazioni ripetute con lo scopo di incutere nella vittima terrore o paura per la propria incolumità;
- g) **Esclusione**: consiste nell'esclusione, intenzionale, della vittima, da un gruppo costituito sui social, con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione;
- h) **Furto d'identità**: l'abusante si sostituisce alla vittima creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali foto o dati di accesso, al fine di spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili al fine di danneggiare l'immagine o la reputazione della vittima;
- i) **Denigrazione**: insultare o diffamare la vittima online, con pettegolezzi, menzogne, commenti crudeli



Conseguenze e responsabilità

Relativamente gli atti di cyberbullismo, il nostro ordinamento prevede, oltre ad una imputabilità penale, per l'autore del reato, al compimento del 14mo anno d'età, anche una responsabilità civile, nei confronti:

- a) dei genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare in maniera il figlio, cercando di correggerne i comportamenti devianti (culpa in educando);
- b) degli insegnanti e la scuola che hanno il dovere di vigilare sul minore, dovendone impedire comportamenti dannosi verso altri ragazzi (culpa in vigilando), in forza ed in ragione dell'art. 2048 cc (responsabilità dei precettori) e dell'art. 61 Legge 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo docente educativo e non docente).


Dall'accertata responsabilità civile, in capo ai genitori e/o insegnanti, ne consegue un loro obbligo risarcitorio.

L'intervento dell'ordinamento

La legge 71/2017 e relative Linee di orientamento per la prevenzione per il contrasto al cyberbullismo individuano, soprattutto nell'ambito scolastico, ruoli e responsabilità ed azioni volte alla prevenzione.

Le linee guida prevedono sostanzialmente:

- a) formazione del personale scolastico;
- b) sviluppo delle competenze digitali;
- c) promozione di un ruolo attivo degli studenti;
- d) misure di rieducazione dei minori;
- e) patto di corresponsabilità scuola/famiglia/studenti, prevedendo sanzioni disciplinari;
- f) azioni di prevenzione ed educazione;



- g) nomina di un referente scolastico con compiti di:
- coordinare le iniziative di prevenzione anche con la collaborazione delle Forze di Polizia;
 - stesura di regolamenti;
 - informazioni e coordinamento con i genitori

--ooOOoo--

Nell'ambito del patologico utilizzo dei social network, oltre alle ipotesi sopra rappresentate, occorre evidenziare anche il diffuso fenomeno del c.d. “**revengeporn**”, con il cui termine si individua quella pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l'ex partner) diffondendo materiale, immagini o video, sessualmente espliciti, che lo ritraggono, senza il consenso della vittima.

Il comma 1 dell'art. 612 – ter c.p. esplicitamente introduce il c.d. delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, desinati a rimanere privati, che vengono pubblicati on-line, senza il consenso della persona rappresentata, prevedendo una pena da uno a sei anni di reclusione oltre ad una multa da € 5000,00 ad € 15.000,00.

L'ipotesi delittuosa si configura anche in capo ai c.d. secondi distributori, cioè quei soggetti che, avendo ricevuto immagini e video a sessualmente espliciti, desinati a rimanere privati, lo inviano a terzi, senza il consenso della persona rappresentata.

In conclusione, la violenza di genere, perpetrata a mezzo dell'utilizzo patologico dei social network, rappresenta un fenomeno sociale, tale, da meritare, a parere di chi scrive, un più attento inquadramento normativo, finalizzato al raggiungimento della tutela di genere dell'individuo.